

Processo e giustizia  
=====

Nel dare il benvenuto della Facoltà giuridica fiorentina ai colleghi processualisti convenuti qui da ogni parte del mondo, non posso non rilevare, oltre il significato scientifico, quello spirituale e vorrei dire sentimentale e patetico, di questo Congresso; nel quale ci ritroviamo e ci contiamo come superstiti di un immenso naufragio, e ci sentiamo affratellati assai più di prima, anche se partiti da diverse patrie territoriali, in una sola patria dello spirito, fatta di comuni dolori trascorsi e di comuni propositi per l'avvenire.

Dal tempo in cui si tenevano congressi, come questo d'oggi che riprende l'antico costume, di liberi studiosi volontariamente operanti al servizio della verità e non di poveri funzionari in divisa, irreggimentati a servizio di una tirannide (ricordo ancora l'ultimo di questi liberi congressi, quello di Vienna del 1928; e qui ho la gioia di rivedere oggi alcuni degli amici conosciuti in quell'occasione), è passato sul mondo un periodo tenebroso del quale vorremmo non ricordare più gli eventi: come in quelle plaghe inesplorate, piene di misteriosi terrori sulle quali gli antichi geografi scrivevano "hic sunt leones", noi vorremmo limitarci a scrivere su questi venti anni della storia del mondo che stanno dietro alle nostre spalle, un solo motto: "hic sunt ruinae": e ripigliare il cammino, senza voltarci indietro.

Anche noi giuristi, ci siamo rimessi al

pronunciarsi: perchè questa, si dice, è indagine che sta fuori del nostro campo visuale.

Anche se così fosse, anche se lo scopo del processo fosse soltanto quello di tradurre le leggi astratte in legalità concreta, è certo che questo scopo non potrebbe non proiettarsi su tutti i nostri studi. Tutti i problemi più delicati e più vivi relativi alla formazione culturale dei magistrati e alle garanzie della loro indipendenza, ed anche quelli concernenti l'incontro tra la iniziativa delle parti nella ricerca del fatto e i poteri del giudice nella conoscenza del diritto (iura novit curia), si riconducono a questa funzione di viva vox legis che il giudice ha nello Stato moderno: e non può quindi essere estranea allo studio del processo la approfondita indagine delle relazioni che passano tra il giudice e il legislatore, tra la sentenza come lex specialis e la legge come sentenza ipotetica. Il sistema giuridico degli Stati moderni, in cui il diritto nasce in due momenti nettamente separati, prima in astratto come legge, e poi in concreto come sentenza applicatrice di essa, sembra fatto per garantire in maniera insuperabile non solo la certezza, ma insieme la imparzialità del diritto. Garanzia di certezza, perchè dalla legge astratta che è un annuncio preventivo e generico di quello che attraverso il giudice diventerà il diritto concreto del caso singolo, il cittadino può in ogni momento farsi in anticipo

un'idea abbastanza precisa dei suoi doveri e dei suoi diritti; ma inoltre questa netta separazione tra il momento legislativo e quello giurisdizionale si presenta come garanzia di imparzialità, perchè il legislatore quando forma la legge obbedisce a criteri politici d'ordine generale senza poter prevedere quali saranno in concreto le persone colpite o danneggiate dall'applicazione di questa legge, e il giudice, che solo sarebbe in condizione, in un momento successivo, di vedere in faccia queste persone, non può far altro ormai che applicar ad esse la legge così come è, senza poterla modificare per considerazioni personali di simpatia e di ostilità.

o o  
o

Questa cecità della giustizia, che in certe raffigurazioni simboliche è rappresentata colla benda sugli occhi perchè non possa vedere in faccia i giudicabili appare come garanzia suprema di imparzialità; e di essa è espressione quella esigenza, tante volte ripetuta nello Stato di diritto, della netta separazione tra la politica e la giustizia.

Tuttavia questa esigenza della imparzialità politica del giudice è un punto sul quale, in periodi di acuta crisi della legalità qual è quello del quale siamo appena usciti, riaffiorano i dubbi e le domande angosciose. Il giudice, si dice, deve nel contratto tra le parti, essere e sentirsi imparziale, cioè terzo: ma è

umanamente possibile che il giudice, il quale è anche lui un uomo, si senta terzo in un dibattito in cui si incontrano, sia pure occasionalmente incarnati in una singola lite o ridotti a scala individuale, quegli stessi interessi collettivi che si cozzano nella vita politica della società, della quale lo stesso giudice fa parte? E come può il giudice che, come cittadino, necessariamente partecipa, in un senso o in un altro, ai conflitti politici della sua società, sentirsi imparziale ed estraneo, quando una proiezione di questi stessi conflitti gli si presenta in vitro nel caso individuale che egli è chiamato a giudicare? Questa forse inevitabile parzialità subcosciente del giudice che senza accorgersene porta nel giudicare del caso singolo la passione di una più vasta polemica sociale, nella quale egli è impegnato come cittadino, appare scoperta e addirittura ostentata nel processo rivoluzionario (quello su cui principalmente ha dato da pensare al Satta) nel quale dichiaratamente si applicano non più le leggi preesistenti, ma il sentimento e il risentimento politico allo stato nascente, come una fiammata appena sprizza fuor del vulcano in eruzione. Ma la differenza è d'intensità, non di natura: anche nel processo ordinario, ed anche in tempi di pacata legalità questa auspicata imparzialità politica del giudice che dovrebbe fare di lui un terzo al disopra della mischia, è, a ben guardare, più apparente che reale: anche nel processo ordinario -osserva il Capograssi-

chi può sentirsi terzo, "chi è terzo in qualunque questione in cui sono impegnati ordine, proprietà vita, pensiero degli uomini?" Anche nel sistema della legalità se non è politicamente parziale il giudice, parziale, in senso politico, è certamente la legge: la quale, anche nei regimi parlamentari (e non parliamo di quelli totalitari) è <sup>sempre</sup> / la conclusione di una lotta politica che si è provvisoriamente conclusa col trionfo di un interesse della parte prevalente: sicchè anche nel sistema della legalità la imparzialità del giudice può apparire nient'altro che uno strumento inesorabile della parzialità della legge. Tutto questo sembra portarci assai lontano dal diritto processuale: ma tuttavia può servire a farci intendere come avvenga che anche nel nostro campo, sotto l'idea della giustizia giuridica della quale soltanto amano occuparsi i giuristi, si riaffacci talvolta (e con più insistenza nei periodi di crisi) quell'aspirazione alla giustizia sociale che si vorrebbe fosse materia riservata ai soli politici: come avvenga cioè, che sotto la critica alla sentenza ingiusta, si nasconda in realtà la insofferenza della legge ingiusta.

Quando nei dibattiti parlamentari sentiamo da certi partiti lamentare la cosiddetta "insensibilità sociale" dei giudici giuristi e l'accusa mossa ad essi di essere, come si

suol dire, giudici "di classe"; o quando d'altro lato, nella recente allocuzione del Pontefice ai giuristi cattolici, sentiamo riproporre non più in termini di politica, ma in termini di morale cristiana, il problema della legge moralmente ingiusta e del dovere del giudice di rifiutare l'applicazione, allora ci accorgiamo che nel discutere dei poteri del giudice e della funzione del processo, in realtà tutto il sistema della legalità è rimesso in discussione: è il problema delle relazioni tra la legge positiva, e il diritto naturale, tra Stato e società, che si ripropone; è l'aspirazione mai spenta alla equità sociale che si riaffaccia. Ma con questo, voi lo intendete, si torna a rimettere in giuoco il dilemma tra la certezza del diritto e il diritto libero: e la libertà individuale e ancora la posta di questo giuoco. L'eterno concitato dialogo tra autorità e libertà parla anche attraverso le umili formule della procedura: il mistero dello scopo del processo si allarga in più vasti orizzonti, Così invece di sconsigliarci del fallimento dei nostri studi, ci vien fatto di accorgersi con rinnovato fervore che nessun tema come quello del processo merita oggi l'attenzione e l'impegno degli studiosi, perchè in nessun campo come quello del processo è possibile incontrare e scandagliare raccolti, nella loro angosciosa attualità, tutti gli aspet-

ti, giuridici politici e morali, del problema centrale della società umana, che è il problema della conciliazione della libertà colla giustizia.

° ° °

Scusatemi cari colleghi, se vi ho intrattenuto più dell'onesto; ma ho creduto mio dovere farlo, perchè vorrei che questo nostro Congresso si aprisse con una fervida affermazione di fiducia nell'avvenire della nostra scienza. Anche noi dobbiamo contribuire, sia pur nel limitato campo ch'è affidato al nostro lavoro, e superare questa cortina di scetticismo e quasi direi questa voluttà di annientamento che grava sul mondo.

In conclusione s'io dovessi riassumere in una sola frase il programma per continuare con rinnovata fiducia il nostro lavoro, direi soltanto questo: ricordarsi che anche il processo è essenzialmente studio dell'uomo: non dimenticarsi mai che tutte le nostre simmetrie sistematiche, tutte le nostre elegantiae iuris, diventano schemi illusori, se non ci avvediamo che al disotto di essi di vero e di vivo non ci sono che gli uomini, colle loro luci e le loro ombre, colle loro virtù e colla loro aberrazioni: non la testimonianza in astratto, ma quel testimone veritiero o mendace, non il giuramento, ma lo scrupolo religioso di quel credente o l'indifferenza

scettica di quel miscredente che giura, non la sentenza, ma quel giudice colla sua scienza e colla sua coscienza colle sue attenzioni e colle sue distrazioni: creature vive, cioè impastate non di pura logica, ma anche di sentimento e di passione, e di misteriosi istinti. Oggi si parla molto nel campo del diritto penale della necessità di rendere umane le pene e questa esigenza si esprime con una parola non elegante oggi di moda tra i penalisti: "umanizzazione". Lo preferirei chiamarla "rispetto dell'uomo", "rispetto della persona": e vorrei che questo "personalismo" (adopro questa espressione nel senso oggi corrente tra i filosofi) entrasse d'ora innanzi a corregger gli eccessi dell'astrattismo e del dogmatismo, anche nello studio del processo.

Questa è la strada attraverso la quale potranno essere messi in evidenza, come già ha cominciato a fare, in un suo saggio magistrale, il caro amico uruguayano Eduardo Couture (che tanto mi duole non veder presente tra noi) gli stretti messi che uniscono il diritto processuale al diritto costituzionale: in quella parte proemiale che in tutte le costituzioni degli Stati liberi è dedicata a garantire il rispetto della persona umana e la libertà dei cittadini, il processo ha una importanza preminente. Tutte le libertà son vane, se non possono essere rivendicate e difese in giu-

dizio: se i giudici non sono liberi, colti ed umani, se l'ordinamento del giudizio non è fondato, esso stesso, sul rispetto della persona umana, il quale in ogni uomo riconosce una coscienza libera, sola responsabile di sè, e per questo inviolabile.

Questo vale prima di tutto per il processo penale: dove l'imputato dev'essere sacro non soltanto per il suo diritto di esser difeso nel dibattimento, ma soprattutto per il suo diritto di non essere sottoposto in istruttoria a coartazioni volte a strappargli a tutti i costi la confessione, e a ridurlo, con operazioni pseudoscientifiche che tengono della magia nera, docile strumento dei carnefici. Difronte al terribile dogma posto a base dei sistemi inquisitorî che fa della confessione un dovere giuridico e che, per dar modo all'inquisitore di infrangere il chiuso recinto di una coscienza porta a legittimare sulla persona dell'inquisito l'impiego della tortura (nient'altro che una forma di tortura ammodernata è il cosiddetto "terzo grado" di certe polizie e il cosiddetto "siero della verità"), noi dobbiamo oggi rivendicare alla confessione il carattere di un atto consapevole e libera autoresponsabilità, e riaffermare, tra i più essenziali diritti di libertà, il diritto dell'imputato al segreto o al silenzio, complemento inseparabile del diritto di difesa.

Ma queste considerazioni potranno, sotto

certi aspetti, valere anche per il processo civile: anche in esso tutto il funzionamento della dialettica processuale, ma specialmente il funzionamento di quei delicatissimi congegni psicologici che sono le prove, non può essere inteso se non al lume di quel principio di libertà e di responsabilità della persona, che è la forza motrice del processo civile moderno e che non potrebbe essere mai violato neanche se il processo civile dovesse evolversi verso una maggiore accentuazione della iniziativa di ufficio. E nel dir questo io sento qui presente tra noi, non per rimproverare di responsabili il dolore ingiusto che lo uccise in esilio, ma per riaffermare la sua fede nella libertà che sopravvive invincibile ad ogni sofferenza, un grande maestro tedesco, che di questo liberalismo processuale, animatore della nostra scienza, è stato l'assertore più insigne: James Goldschmidt.

Questo o colleghi, è il conforto di questa ripresa di comunanza scientifica: da tutte le parti, studiosi di diverse lingue si ritrovano, vivi nella persona o almeno vivi nelle opere, per riaffermare, anche nel campo dei nostri studi, la loro fede nell'uomo, nella libertà e nella responsabilità dell'uomo. Un grande apostolo di umanità, il quale due secoli fa, con un suo smilzo libretto riuscì in pochi decenni a far crollare in tutta Europa i patiboli, il nostro Cesare Beccaria, ha scritto in quel suo miracoloso opuscolo una frase

che potrebbe essere presa per motto anche da noi processualisti: "Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che in alcuni eventi, l'uomo cessi di esser persona e diventi cosa".

In questa frase suscitatrice di fiducia e di impegno per l'avvenire mi sembra, s'io non mi inganno, che sia segnato lo scopo del processo, e insieme lo scopo della nostra scienza: "persona, non cosa".

Firenze, Università

30 settembre 1950

lavoro, cercando di non voltarci indietro. Per gli abitanti di certe plaghe sismiche non vale la prova delle periodiche devastazioni ad allentare il loro attaccamento a quella patria malferma, e dopo ogni cataclisma ricominciano ostinatamente a ricostruire su quella stessa terra vacillante: così noi giuristi siamo di nuovo intenti a dissotterrare dalle macerie le travature dei nostri edifici logici, e a restaurare le nostre cattedrali di concetti: azione, diritto astratto, diritto concreto; rapporto processuale: giurisdizione. Ripigliamo il discorso come se l'avessimo lasciato ieri; ricominciamo: heri dicebamus.

° °  
°

"Heri dicebamus?" Ma possiamo noi veramente ripigliare così il filo del nostro discorso, restato a mezzo vent'anni o trent'anni fa, e ricominciare così, come se nulla fosse accaduto? Questi vent'anni di dolore, queste esperienze, questa ingiustizia ufficialmente praticata dai supremi organi che si dicevano dispensieri di giustizia, non ha insegnato nulla a noi, che ci affermiamo servitori della verità, senza la quale non può esservi giustizia: nulla di più vero, di più profondo?

Singolare sorte è, tra gli studiosi del diritto, quella di noi processualisti; coltiviamo una disciplina che, secondo l'animo con cui si considera, può essere la più gretta e la più sorda, oppure la più sensibile e la più vicina allo spirito.

Non mi accuserete certo di cadere in quel peccato di indiscrezione e di superbia con cui talvolta noi processualisti, per troppo amore, ci lasciamo andare a vantare la preminenza della nostra scienza su tutte le altre scienze giuridiche, se vi dirò ora che la procedura, e specialmente la procedura civile, ha certamente una supremazia che nessuno può contenderle; quella di essere la più noiosa. Per chi la guardi dal di fuori, essa è soltanto una pratica meticolosa ed esasperante, da cancellieri e da commessi di studio: un formulario, anzi un ricettario, che serve, nella migliore ipotesi, a rallentare il corso della giustizia, quando addirittura, messa in mano di causidici poco scrupolosi, non diventi un'arte poco pulita per intrappolare il prossimo. Voi sapete che nella pratica l'epiteto di "procedurista", a sentirselo sbattere in faccia durante una discussione, non suona come un complimento (questa forse è la ragione per la quale, per sfuggire al suono ingrato di questa parola, noi preferiamo chiamarci, più nobilmente, "processualisti").

E, viceversa, lo studio del diritto processuale è quello che più da vicino ci permette di avvicinarsi a cogliere, e quasi direi di ascoltare, come fa il medico quando appoggia l'orecchio al petto del malato, il palpito della giustizia: di questa aspirazione, di questa speranza, di questa voce misteriosa e divina che corre, più viva del sangue nelle vene, nello spirito dell'uomo. Sotto gli archi del processo, già lo scrisse con parole indimenticabili Giuseppe Chiovenda ricordando il

monologo di Amleto, scorre la fiumana inesausta della sorte umana: nessuno più del processualista affacciato a quelle spallette può cogliere, se ha orecchio per sentire, le voci che salgono dai gorghi di questa corrente, quest'ansito universale di giustizia, e il dolore dell'innocenza ingiustamente colpita e la consolazione di chi si accorge (perchè anche questo può accadere talvolta) che alla fine la forza cieca debba arrendersi alla ragione disarmata. Di queste vittorie e di queste sconfitte della giustizia,, nessuno come noi, che studiano il processo, può sentir la consolazione o la vergogna. Sotto le ricette cancellieristiche del processo, una parola misteriosa ogni tanto si affaccia, quasi a ricordarci il nostro impegno:

c'è tra i congegni costituzionali dello Stato, un Ministero che si intitola alla giustizia; tutto quell'intreccio di formalismi burocratici che si assiepa intorno alle aule giudiziarie, si chiama amministrazione della giustizia. Nessuno meglio di noi è in grado di accorgersi della distanza che può esservi tra la realtà di questi soffocanti formalismi, e la esigenza scritta in questa alata e vivificante parola; nessuno meglio di noi, che siamo i meccanici di questi congegni istituiti per tradurre la giustizia in quotidiana realtà, è in grado di comprendere che quando questi congegni si inceppano, anche la giustizia diventa, per chi soffre ed attende una sinistra beffa ad un tradimento.

Alla fine delle grandi crisi storiche gli uomini si sentono portati gli esami di coscienza: anche noi, in questo congresso (quasi per illuderci che la crisi in cui il mondo si consuma stia per volgere alla fine) dobbiamo fare il bilancio dei nostri studi, che può voler dire anche l'esame di coscienza, e forse l'atto di contrizione, dei nostri peccati.

Sul terzo tema che sarà trattato in questo congresso, cioè su: "gli studi del diritto processuale in Italia" voi udrete, o colleghi, una relazione di tono piuttosto euforico ed ottimista; è bene che sia così, perchè è la relazione di un giovane. Ma in realtà, anche tra coloro a cui più risale in Italia il merito di aver inalzate colla loro opera lo studio del processo civile a tanta perfezione di virtuosismo sistematico, si sono manifestate in questi ultimi anni perplessità e scoramenti, che a me sembrano più significativi e più fecondi (purchè se ne sappia cogliere il monito per l'avvenire) dei facili ottimismo in cui altri si compiace. A produrre questo senso angoscioso di smarrimento, ha concorso uno dei fatti più tipici e più conturbanti per noi giuristi, di questa crisi di civiltà: il fatto che il generale ritorno alla bestialità collettiva non sia avvenuto in forma di aperta rottura della legalità come furia di istinti belluini sostenuti senza legge all'assassinio e al saccheggio, ma si sia travestito da esercizio di autorità, accompagnato dalle forme tradizionali del processo, da quelle forme che tutti eravamo abituati a considerare come garanzie di pacifica giustizia. Nelle aule ove eravamo abituati a venerare magistrati sereni ed imparziali, assassini

e depredatori mascherati da giudici si sono assisi su quei seggi, ed hanno dato ai loro misfatti nome e suggello di sentenze; tribunali speciali, tribunali straordinari; tribunali di guerra, tribunali di partito, nei quali sotto la toga usurpata era visibile la nefa divisa del sicario che non giudica ma pugnala; e poi le leggi persecutorie destinate all'esterminio di tutto un popolo, e le sentenze fatte docile strumento di queste leggi sterminatrici; e poi, quando è sembrato che fosse suonata l'ora della giustizia, un nuovo inevitabile scatenamento di rappresaglie e di vendette. E anche qui in quest'ultima fase, forme giudiziarie, tribunali del popolo, tribunali rivoluzionari; per sfogare finalmente lo sdegno e l'odio covato sotto tanto dolore, la passione politica, che sempre si era insegnato dovesse rimaner fuori delle aule della giustizia, si è servita per i suoi fini degli schemi e degli schermi del giudizio e della sentenza; e par che l'abbia deformati e corrotti per sempre.

Proprio qui, di fronte al problema della giustizia politica, che non è, come potrebbe parere limitato al processo penale, ma che tocca più o meno direttamente tutti i processi, fino a colpire l'idea stessa del processo, gli studiosi si son trovati perplessi: se in questi anni, migliaia e migliaia di volte la sentenza ha servito in tutto il mondo a dar forma ufficiale di legalità all'assassinio e al latrocinio, se queste forme che parevano garanzia di giustizia si

son prestate così docilmente a fare apparir rispettabili i più abominevoli estermi e gli sfoghi dei più bestiali istinti criminali, come possiamo sul serio continuare ad aver fede nella scienza che ha elaborato questi meccanismi, disposti a servire ogni padrone? In Francia questo problema della giustizia politica è stato affrontato dagli uomini di pensiero con senso si può dir religioso di responsabilità, con pacate e non disperata comprensione; rimarrà per questo memorabile il numero della rivista E-sprit dell'agosto 1947, dedicato ad una inchiesta sulla giustizia politica ("y a-t-il une justice politique?") nel quale quella grande anima che fu Emanuele Mounier scrisse su questo problema angoscioso altissime pagine dalle quali dovrà necessariamente muovere chi vorrà d'ora in avanti approfondirlo. Ma anche in Italia il problema è stato inteso in tutta la sua gravità dei nostri studiosi più sensibili: rare volte, nell'apparente avidità dei nostri studi, ho sentito scorrere un sì profondo pathos umano come quello che ha dettato a Salvatore Satta le sue commosse pagine sul "mistero del processo".

Ci siamo affaticati, egli dice, a studiare che cos'è il processo, qual'è lo scopo del processo: ma il processo, ohimè, è veramente un atto senza scopo: serve soltanto a dare parvenza di legalità agli assassini che gli uomini commettono, e così ad assopire con questa fin-

zione i rimorsi della loro coscienza. Talchè, egli commenta, quasi siamo portati a "concludere "la nostra vita di studiosi con l'amara impressione di aver perduto il nostro tempo intorno ad un "vano fantasma, a un'ombra che abbiamo trattato "come una cosa salda".

Lo stesso senso di delusione è stato espresso da Francesco Carnelutti in quel suo discorso intitolato Torniamo al giudizio (è inutile che egli tenti di farci credere che sia stato la sua ultima lezione; in realtà è la prelusione di un insegnamento che ricomincia) nel quale umilmente egli confessa di aver veduto nell'ultima lezione "tutti "i suoi stessi concetti, lavorati con tanta fatica, staccarsi come foglie secche dall'abero: "azione giurisdizionale, cosa giudicata, negozio provvedimento, nullità impugnazione, tutto ciò in quel momento solenne gli ha rivelato "alfine la sua miseria.....".

Nessuna confessione sulla insufficienza del concettualismo potremmo trovare più significativa e più eloquente di questa, pronunciata da colui che è stato nel campo della dogmatica processuale, il più geniale costruttore di architetture concettuali: una confessione che ricorda il celebre lamento di Cino da Pistoia, in quel sonetto in cui chiede mercè a Dio.

"...chè miei giorni ho male spesi

"In trattar leggi, tutte ingiuste e vane

"Senza la tua che scritta in cor si porta".

Vi è dunque, in queste voci accorate che salgono da studiosi così autorevoli, la dichiarazione di fallimento della nostra scienza?

Anche la sensibilità di un filosofo dell'altezza del Capograssi, lo ha avvertito:

"Forse, che la scienza moderna del diritto processuale sia arrivata a questi supremi problemi, che Carnelutti e Satta hanno intuito, sia arrivata cioè proprio alla radice segreta della sua indagine, è il segno che è venuta l'ora della sera. La speculazione, cioè l'uccello di Minerva, esce la sera....".

o o  
o

Guardiamo di renderci conto delle cause profonde di questo senso di delusione che si rivela a noi dal didentro, proprio nel momento in cui dal difuori la scienza processuale sembrava giunta al suo massimo fiore.

Io credo che il punto dolente di questo nostro disagio di studiosi (che non è come potrebbe parere, segno di esaurimento e di abbandono, ma richiamo di quella profonda coscienza morale che deve vivificare dal didentro anche la scienza) sia stato toccato dal Satta, quando ha detto, in un momento di scoraggiamento, che è inutile perder tempo nello studiare lo scopo del processo, perchè il processo non ha scopo. Credo che proprio questo sia il centro del problema: lo scopo del processo; non quello individuale che nel giudizio è perseguito da ciascun soggetto che vi partecipa, ma quello istituzionale, lo scopo si direbbe sociale e collettivo in vista del quale non sembra concepibile civiltà senza garanzia giudiziaria.

Il peccato più grave della scienza processua-

le di quest'ultimo cinquantennio è stato secondo me proprio questo: di aver separato il processo ~~xxx~~ dal suo scopo sociale: di aver studiato il processo come un territorio chiuso, come un mondo a sè, di aver creduto di poter creare intorno ad esso una specie di superbo isolamento staccandolo sempre più profondamente da tutti i legami col diritto sostanziale, da tutti i contatti coi problemi di sostanza; dalla giustizia insomma.

I grandi maestri ci avevano insegnato che il processo non può essere fine a sè stesso. "L'azione è un diritto-mezzo", ci aveva ricordato Chiovenda; lo stesso Carnelutti, che pure è stato il più strenuo campione delle rivendicazioni territoriali della procedura sul diritto sostanziale, aveva merò messo in evidenza, con chiarezza insuperabile, il carattere "strumentale" del diritto processuale. Erano insegnamenti saggi, che avrebbero dovuto suggerir modestia e discrezione: metterci in guardia contro il pericolo di insuperbirci della perfezione formale delle nostre geometrie.

E invece proprio qui siamo caduti: nell'astrattismo, nel dogmatismo, nel panlogismo.

Può parere strano (ma non è, poichè nello spirito dell'uomo, e così nella società umana, non esistono compartimenti stagni) che in certi periodi storici le stesse deviazioni, le stesse perversioni si verificchino, sia pur con diverso nome, nei campi che sembrerebbero più lontani e disparati del pensiero umano. A nessuno verrebbe in mente di pensare che tra il diritto processuale e la poesia, o tra il diritto processuale o la pittura,

vi siano molti punti di contatto e influssi inconsapevoli di tendenze spirituali comuni. Eppure anche i nostri studi si direbbe che abbiano sentito in quest'ultimo cinquantennio la stessa crisi che ha turbato l'arte; l'astrattismo. La poesia "pura" degli ermetici, la pittura "pura" degli astrattisti; la poesia ridotta a una successione ritmata di parole di senso segreto, o, direbbe chi non se ne intende, di parole prive di senso; la pittura ridotta a arabeschi senza espressione, a intrecci di linee distaccati da ogni significato umano. La stessa infezione è penetrata nel campo dei nostri studi: la procedura "pura" il processualista "puro": l'azione "in senso astratto". Forse, non diciamo la decadenza, ma il turbamento dei nostri studi, derivante da questo innaturale distacco tra il processo e la giustizia a cui esso deve servire, è cominciato il giorno in cui è stata affacciata la teoria del diritto astratto d'agire: da quando si è incominciato a insegnare, e a costruirvi sopra bellissime teorie, che l'azione non serve per dar ragione a chi l'ha, che l'azione non è il diritto, spettante a chi ha ragione, di ottenere giustizia, ma è semplicemente il diritto a ottenere una sentenza purchè essa, un diritto a vuoto, che è egualmente soddisfatto anche se il giudice dà torto a chi ha ragione e ragione a chi ha torto. Quest'idea dell'azione come "diritto di aver torto", sulla quale noi teorici discutiamo sul serio da quasi un secolo, è una di quelle idee che, a dirle ai pratici, che ignorano le teorie ma hanno la sana saggezza derivante dall'esperienza, li fanno ridere alle nostre spalle: e proprio qui,

in queste astrattezze avulse dalla realtà, "sta forse la più profonda ragione—anche queste sono "parole del Carnelutti—della disistima nella quale "dai pratici siamo tenuti".

E qui è anche il problema: non soltanto in questo divorzio tra la scienza del processo e gli scopi pratici della giustizia, ma anche in questa specie di albagia scientifica la quale ci porta a credere che le nostre costruzioni logiche, i nostri "sistemi" siano più veri, più reali si potrebbe dire, di quella realtà pratica che vive nelle aule giudiziarie; quasiché i nostri sistemi teorici siano il pius, una specie di canoni incorruttibili tenuti in serbo sub specie aeternitatis nell'empireo della teoria, ai quali dovrebbero conformarsi le leggi, senza di che, se non vi si conformano, noi "processualisti puri" saremmo autorizzati a proclamare che le leggi sono sbagliate.

Ora è proprio qui che si riaffaccia, alla radice del discorso, il problema della scienza processuale, e più in generale il problema della scienza giuridica e del suo metodo: scienza o tecnica? scienza o arte? scienza o storia? In tutti i casi, anche se scienza, la scienza del processo bisogna che sia (per adoprare la frase memorabile di Vittorio Scailoda) essenzialmente una scienza utile: il che importa continuo riferimento ai fini pratici a cui il processo deve servire. Fu già detto che talvolta basta una legge nuova a mandare al macero intere biblioteche giuridiche: e con esse tutte le archi-

tetture sistematiche che noi giuristi avevamo edificato, illudendoci che potessero essere eterne, su quei mutevoli fondamenti.

Questo dovrebbe darci, a noi giuristi, coscienza dei limiti della nostra scienza; ma anche delle responsabilità di essa, in un certo senso più profonde e più impegnative di quello dello scienziato della natura, che ricerca la verità, nè buona nè cattiva, e gli basta di scoprire il vero così com'è senza curarsi di altra utilità. Noi scienziati del diritto, invece, non abbiamo nulla di peregrino da scoprire (i codici son lì, alla portata di tutti) ma abbiamo il dovere di adoprarci a far sì che in concreto sia ciò che, secondo le leggi, deve essere. Se a questo non servisse la scienza giuridica, cioè a suggerire i metodi per far sì che il diritto da astratto si trasformi in realtà concreta, e a spezzare per di così il pane della giustizia tra gli uomini, la scienza giuridica non servirebbe ~~aa~~ nulla; il che non significa, ingendiamoci, repudio della dogmatica, condanna della logica giuridica, rinuncia al sistema, che è ricerca d'ordine, di armonia e di unità tra le varie fonti del diritto positivo spesso disorganiche e frammentarie; ma significa che la legge è il prius e la dogmatica è il posterius: e che la dogmatica, se non vuol diventare vuota astrattezza, deve essere non solo ricerca del sistema che potenzialmente sta racchiuso in quella legge, ma anche metodo perchè quella legge sia tradotta fedelmente in concreta giustizia. Questo vale sopra tutto per il diritto

processuale, per il quale altra interpretazione io non so concepire che non sia quella finalistica: il processo deve servire a far sì che la sentenza sia giusta, o almeno a far sì che la sentenza sia meno ingiusta, o che la sentenza ingiusta sia sempre più rara. Questo è lo scopo sul quale devono essere orientati i nostri studi; e non è detto che a questo scopo servano sempre i virtuosismi concettuali.

o            o  
o

Una riprova pratica di quel che dico è data dalla sorte/<sup>che è</sup> toccata in Italia, in questi primi anni da che è in vigore, al nuovo Codice di procedura civile, che gli studiosi di tutto il mondo, giudicandolo a distanza, hanno considerato nel momento attuale (e noi italiani dobbiamo esser grati di questo riconoscimento) come quello che meglio rispecchia in sé i progressi della più moderna dottrina processuale. E infatti questo è un codice nato dalla scienza: perchè esso ebbe la singolare fortuna di veder confluire e di poter riassumere in sé le tre più autorevoli correnti scientifiche che hanno dominato in quest'ultimo trentennio il campo degli studi processuali in Italia, cioè le tre scuole di Chiovenda, di Redenti e di Carnelutti; ciascuno dei quali già s'era cimentato a tradurre le sue concezioni scientifiche nella articolata redazione di un suo progetto di riforma del processo civile. Sicchè il nuovo codice che alla fine, nel 1940, venne fuori dall'incontro

di questi tre progetti, potè vantarsi, come in gran parte fu (con qualche infiltrazione contaminatrice di carattere politico) la quintessenza del più autorevole pensiero scientifico italiano. Voi credereste per questo (rivolgo questa domanda sopra tutto ai colleghi stranieri) che da quando in Italia è entrato in vigore il nuovo Codice la giustizia civile funzioni meglio di prima?

Domandatelo agli avvocati, quando si dedicano a uno dei loro passatempi preferiti, che è quello di dir male dei professori. A sentir loro la giustizia civile funziona oggi in Italia probabilmente peggio di quel che funzionasse cinquant'anni fa: va più a rilento, e, secondo, loro, anche a guardare il contenuto delle sentenze, non si può dire che vi sia oggi maggiore giustizia di allora. La colpa, si capisce, non è del Codice (quantunque i pratici proprio contro il Codice di accaniscono, e guardino male i poveri scienziati che hanno collaborato a prepararlo). La colpa non è del codice, e non è della scienza: la colpa è della catastrofe generale in cui anche il nostro paese è stato trascinato, e delle macerie che la guerra ha seminato materialmente e spiritualmente, anche nell'amministrazione della giustizia: la colpa non è dei piccoli uomini, che si affannano come possono a ricostruire le aule crollate e a rimettere in pari il lavoro arretrato, la colpa è degli eventi più grandi di loro. Ma tuttavia l'esempio può es-

sere istruttivo per dimostrare che una nuova legge processuale, anche se rappresenta il non plus ultra della perfezione scientifica, non ha come necessaria conseguenza il miglioramento della giustizia se non fa i conti colle possibilità pratiche della società nella quale deve operare.

Per questo quando io sento dire che in certi paesi, come sarebbe la Francia o ancor meglio l'Inghilterra, gli studi processuali non hanno raggiunto l'"alto livello" (come si suol dire) che hanno raggiunto da noi, e questo viene rilevato per compiacerci della nostra superiorità e per riconoscere discretamente una inferiorità altrui, io mi sento alquanto perplesso; perchè se si potesse dimostrare che, per esempio in Inghilterra (faccio una ipotesi a caso) la giustizia civile e penale funzioni praticamente meglio che da noi, mi domanderei allora a che cosa serve la nostra vantata superiorità scientifica nelle dottrine del processo: e penserei che gli Inglesi non sarebbero disposti davvero a cederci, in cambio della nostra maggiore scienza, la loro migliore giustizia!

Tutto questo discorso non deve andare a finire in una conclusione scettica o negativa. Gli atti di contrizione sono fecondi solo se aiutano a ritrovar la fiducia nelle proprie forze e a dar chiarezza di propositi per l'avvenire.

La scienza processuale, arrivata indubbiamente nell'ultimo cinquantennio ad un apice, non può sostare per compiacersi dei risultati raggiunti: solo dalla coscienza di nuovi compiti, e forse più profondi, potremo trarre le forze per non vederla declinare.

Auguro che in questo Congresso, si possa non dico esaurire, ma almeno aprir la discussione su questi nuovi compiti: e cominciare a segnare il programma di lavoro per il prossimo cinquantennio, breve periodo per la scienza, le cui giornate si misurano a secoli.

Mi par che il caposaldo di questo programma debba esser questo: "tornare allo scopo". No, caro Satta, non è vero che il processo non abbia scopo: se non l'avesse, bisognerebbe inventarlo per poter continuare a studiare questa nostra scienza senza disgusto e senza scoramento. Ma in realtà lo scopo l'ha: ed è altissimo, il più alto che possa esservi nella vita: e si chiama giustizia.

Noi processualisti non possiamo rassegnarci ad essere soltanto pazienti e precisi costruttori di orologi di precisione, il cui lavoro si esaurisca nel mettere a punto le rotelline, senza domandarci se il congegno che uscirà dalle nostre mani servirà a segnare l'ora della felicità o l'ora della morte. Ci rifiutiamo di essere equiparati a bravissimi meccanici fabbricanti di sedie elettriche: vogliamo sapere dove porta, a quali fini umani deve servire il nostro lavoro.

D'altra parte è evidente che la stessa

struttura del processo, la stessa meccanica di esso, varia necessariamente in funzione dello scopo che gli si assegna: se il processo deve servire soltanto a garantire la pace sociale, troncando a tutti i costi il litigio con una soluzione di forza, qualunque sbrigativo procedimento, purchè abbia una certa solennità formale che porti l'impronta dell'autorità, può servire a questo scopo, anche il giudizio di Dio, o il sorteggio, o il metodo seguito dal giudice di Rabelais che solennemente poneva sulla bilancia i fascicoli dei due litiganti e si regolava dando sempre ragione a quello che pesava di più. Ma se a scopo del processo si pone, non qualsiasi risoluzione autoritaria del litigio, ma la decisione di esso secondo verità e secondo giustizia, allora anche i congegni processuali devono adeguarsi a queste indagini assai più delicate e profonde, e l'interesse del processo si concentra nei metodi di queste ricerche, e si addentra senza più accontentarsi delle forme esterne, nei sottili meandri logici e psicologici della mente a cui queste ricerche sono affidate.

Proprio in questa direzione, s'io non mi inganno, la nostra scienza dovrà nell'avvenire concentrare i suoi sforzi. Quando recentemente il Capograssi ammoniva che la crisi del processo è in sostanza la crisi della verità, e che per ritrovare lo scopo del processo bisogna tornare a "credere alla verità", riabituarsi si potrebbe dire, a prender sul serio l'idea

di verità, diceva una cosa non solo saggia, ma santa. Questa crisi che ha devastato il campo filosofico, è penetrata anche, per sottili e forse inconsapevoli infiltrazioni, nel campo del diritto processuale, tutte le teoriche che in tanti capitoli della nostra scienza, hanno mirato a far prevalere la volontà sulla intelligenza, l'autorità sulla ragione, o a porre sullo stesso piano sistematico il processo di cognizione e quello di esecuzione forzata, sono rivelatrici (l'ha notato lo stesso Capograssi) di questa crisi dell'idea di verità: ed è sintomatico che a lanciare il grido d'allarme, denunciatore di questa crisi, "torniamo al giudizio", sia stato proprio Francesco Carnelutti, cioè colui che meglio d'ogni altro ha contribuito ad attirare l'attenzione degli studiosi sul processo esecutivo e a darle ad esso un'importanza sistematica non diciamo prevalente, ma certo pari a quello del processo di cognizione.

Ora, se noi vogliamo tornare a considerare il processo come strumento di ragione e non come sterile ed arido giuoco di forza e di destrezza, bisogna esser convinti che il processo è prima di tutto un metodo di cognizione, cioè di conoscenza della verità, e che i mezzi probatori che noi studiamo sono veramente indirizzati e possono veramente servire a raggiungere e a fissare la verità: non le verità ultime e supreme che sfuggono ai piccoli uomini, ma la verità umile e giornaliera, quella di cui

si discute nei dibattiti giudiziari, quella che gli uomini normali ed onesti, secondo la comune saggezza e secondo la buona fede, chiamano e hanno sempre chiamato la verità. E guai se nella mente i/entrassè (e speriamo che non vi sia mai entrato) la distinzione//tra verità che si può dire e verità che è meglio tacere, tra verità utile e verità dannosa,, tra verità che giova alla propria parte e verità che giova alla parte avversaria.

/del giudice

// che sembra entrata nei metodi della politica

o o  
o

Ma lo scopo del processo non è soltanto la ricerca della verità: lo scopo del processo è qualcosa di più, è la giustizia, di cui l'accertamento della verità è soltanto una premessa: E proprio qui mi pare che d'ora in avanti debbono essere, per gli studiosi del processo, il maggiore impegno scientifico. Per noi processualisti, giustizia ha voluto dire finora legalità: applicazione ai fatti accertati secondo verità della legge vigente, buona o cattiva che sia. La giustizia intrinseca della legge, la sua rispondenza sociale, la sua moralità non tocca noi processualisti (almeno così si è sempre insegnato): noi studiamo i metodi secondo i quali il giudice traduce in volontà concreta, come si suol dire, la volontà astratta della legge; ma sul valore sociale ed umano di questa volontà astratta il giudice non può